

PROTOCOLLO ATTUATIVO ALL'INTESA

In applicazione della dichiarazione congiunta Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali di cui al rinnovo del Ccnl "trasporto, spedizioni e logistica" del 13 giugno 2000

Il giorno 9 novembre 2004 presso la sede della FILT-CGIL, via Morgagni 27 Roma, si sono incontrati:

⇒ Le Centrali Cooperative

AGCI SERVIZI
ANCST - LEGACOOOP

rappresentata da: Renzo COLLINA
rappresentata da: Franco TUMINO, Ferdinando PALANTI, Alberto ARMUZZI Roberto BARTOLINI, Emiliano BONOMI, Carlo DI LEO, Remo DAI PRA', Giovanni GIULIACCI

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFSCOOPERATIVE

rappresentata da: Massimo STRONATI, Andrea GIOENI, Mario TROISI, Marco MINGRONE, Alessandro MONZANI, Guido MACCAFERRI

e

⇒ Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

FILT - CGIL

rappresentata da: Roberto MARTELLI, Michele AZZOLA, Maurizio AMADORI, Rocco LAMPARELLI, Enrico SARTORI, Domenico RINALDI, Natale COLOMBO, Paola BENTIVEGNA, Renzo PECORELLI.

FIT - CISL

rappresentata da: Mario ZOTTI, Gianni CIALFI, Saverio RANIERI.

UILTRASPORTI

rappresentata da: Paolo CARCASSI, Ubaldo CONTI, Enrico CIMMINO, Giuseppe FILIPPONE, Marco PECORARI, Giuseppe NICOLSI.

ed hanno definito la presente intesa che, sulla base della nota congiunta Associazioni Cooperative \ Organizzazioni Sindacali al Ccnl del trasporto merci e della logistica e dal protocollo d'intesa sottoscritto il 27 giugno 2002, definisce gradualità e modalità per l'applicazione del Ccnl, ai soggetti di cui alla Legge 142/2001.

Premessa

Le parti si danno atto che l'evoluzione del mercato del trasporto merci e della logistica ha condizionato e favorito la crescita di un sistema di imprese cooperative in larga parte strutturate e adeguate alle nuove esigenze ed avviato un primo processo di sviluppo di alcune cooperative di logistica e di movimentazione merci non ancora rappresentative del settore, infatti, ampiamente

maggioritaria rimane la vasta area di cooperative dedite alla tradizionale attività di facchinaggio che necessita, di una fase transitoria nell'applicazione del CCNL di categoria.

Pertanto, le parti concordano che, al fine di cogliere le notevoli differenze esistenti sul territorio e nei diversi settori di attività, si rende necessario definire una soglia salariale minima nazionale per i vari livelli di inquadramento, nonché una forma retributiva che consenta a tutte le imprese cooperative di rientrare, con le gradualità previste dalla presente intesa, nell'ambito dell'applicazione contrattuale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore che assorbiranno, sino a concorrenza, le disposizioni della presente intesa, secondo le modalità definite tra le parti.

Campo di applicazione

Le Parti concordano che il presente accordo di gradualità si applica, ai sensi della Legge 142/01, agli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci che siano in attività alla data del presente accordo, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni. Resta inteso che agli organismi economici cooperativi costituiti e/o operativi successivamente alla data del 27/6/2002 non si applica la presente intesa di gradualità.

A livello territoriale, tramite accordo tra tutte le organizzazioni firmatarie del presente protocollo, potranno essere definiti i relativi percorsi per l'applicazione del protocollo attuativo all'intesa per le cooperative costituite dopo il 27.06.02

Per questi motivi le parti, tenuto conto delle specifiche variazioni relative alla particolare natura giuridica dell'impresa cooperativa, convengono che l'adeguamento al CCNL dovrà avvenire con le modalità previste dai vari articoli del presente accordo.

Art. 15 Retribuzione

Tabella retribuzioni mensili

Livello	Parametro	Minimo Conglobato
Quadro	156	1.576,89
1	146	1.481,60
2	134	1.361,54
3S	121	1.229,37
3	118	1.196,61
4	112	1.138,28
5	107	1.085,43
6	100	1.013,30

In caso di retribuzione mensile, le ferie, i permessi ROL, le Ex festività retribuite, la 13a mensilità, la 14a mensilità ed il TFR (che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa) saranno erogate, secondo le scadenze e le modalità previste dal Ccnl, a partire dal 1.1.04 con le percentuali di incremento annue previste dalla seguente tabella:

Quota istituti ccnl	1.01.04	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08
	20%	40%	60%	80%	100%

Tabella retribuzioni giornaliere

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Giornaliera	22	71,68	67,35	61,89	55,88	54,39	51,74	49,34	46,06
13ma	8,33%	5,97	5,61	5,16	4,65	4,53	4,31	4,11	3,84
14ma	8,33%	5,93	5,57	5,12	4,62	4,49	4,27	4,07	3,80
ferie	8,33%	5,97	5,61	5,16	4,65	4,53	4,31	4,11	3,84
permessi e ex festività	9,52%	6,82	6,41	5,89	5,32	5,18	4,93	4,70	4,38
Totale istituti		24,70	23,20	21,32	19,25	18,73	17,82	16,99	15,86
% pagamento istituti	20%	4,94	4,64	4,26	3,85	3,75	3,56	3,40	3,17
Totale retributivo minimo		76,62	71,99	66,15	59,73	58,14	55,30	52,74	49,23

TFR	8,64%	6,19	5,82	5,35	4,83	4,70	4,47	4,26	3,98
% pagamento T.F.R.	20%	1,24	1,16	1,07	0,97	0,94	0,89	0,85	0,80

Per quanto attiene la corresponsione degli istituti del Ccnl (ferie, permessi Rol, ex festività, 13a e 14a mensilità, T.F.R che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa) sarà applicata la seguente tabella da applicarsi sul valore giornaliero complessivo degli istituti:

Quota istituti Ccnl	1.01.04	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08
	20%	40%	60%	80%	100%

Le percentuali di incremento economico sopra individuate sono riferite agli importi degli istituti in vigore alla firma del presente verbale d'intesa. Pertanto le parti, a seguito di incrementi economici derivanti da rinnovi del Ccnl, si incontreranno per adeguare le nuove retribuzioni giornaliere.

Tabella retribuzione oraria

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Oraria	168	9,39	8,82	8,10	7,32	7,12	6,78	6,46	6,03
13ma	8,33%	0,78	0,73	0,68	0,61	0,59	0,56	0,54	0,50
14ma	8,33%	0,78	0,73	0,67	0,60	0,59	0,56	0,53	0,50
ferie	8,33%	0,78	0,73	0,68	0,61	0,59	0,56	0,54	0,50
permessi e ex festività	9,52%	0,89	0,84	0,77	0,70	0,68	0,65	0,62	0,57
Totale istituti		3,23	3,04	2,79	2,52	2,45	2,33	2,22	2,08
% pagamento istituti	20%	0,65	0,61	0,56	0,50	0,49	0,47	0,44	0,42
Totale retributivo minimo		10,03	9,43	8,66	7,82	7,61	7,24	6,91	6,45

TFR	8,64%	0,81	0,76	0,70	0,63	0,62	0,59	0,56	0,52
% pagamento T.F.R.	20%	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	0,11	0,10

Per quanto attiene la corresponsione degli istituti del Ccnl (ferie, permessi Rol, ex festività, 13a e 14a mensilità, T.F.R. che è soggetto al trattamento previsto dalla vigente normativa) sarà applicata la seguente tabella da applicarsi sul valore orario complessivo degli istituti:

Quota istituti Ccnl	1.01.04	1.01.05	1.01.06	1.01.07	1.01.08
	20%	40%	60%	80%	100%

Le percentuali di incremento economico sopra individuate sono riferite agli importi degli istituti in vigore alla firma del presente verbale d'intesa. Pertanto le parti, a seguito di incrementi economici derivanti da rinnovi del Ccnl, si incontreranno per definire le nuove tabelle.

Le parti si incontreranno, nel corso del periodo di applicazione graduale della presente intesa, al fine di garantirne una corretta applicazione e verificarne le compatibilità economiche nell'ambito del mercato di riferimento.

Art. 17 – Lavoro notturno e festivo

Per il lavoro notturno e festivo sarà corrisposta una percentuale del 20 % sull'importo previsto dal ccnl. Tale percentuale andrà incrementata, a partire dal 1.1.04, del 20% l'anno sino al raggiungimento della percentuale prevista dal Ccnl.

Art. 18 – Lavoro straordinario

Per il lavoro straordinario sarà corrisposta una percentuale del 20% sull'importo previsto dal ccnl. Tale percentuale andrà incrementata, a partire dal 1.1.04, del 20% l'anno sino al raggiungimento della percentuale prevista dal Ccnl.

Art. 47 - Secondo livello di contrattazione

Le parti, in considerazione delle differenti realtà presenti sul territorio nazionale, potranno individuare, a livello territoriale, fermi restando i trattamenti minimi inderogabili stabiliti nel presente accordo, ulteriori modifiche al presente protocollo finalizzate a realizzare il conseguimento del pieno trattamento economico con gradualità più brevi rispetto a quelle previste dalla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI - SERVIZI

FILT - CGIL

ANCST - LEGACOOP

FIT - CISL

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE

UILTRASPORTI

Tabelle in vigore dal 1° gennaio 2005

Tabella retribuzioni mensili

Livello	Parametro	Minimo Conglobato
Quadro	156	1.576,89
1	146	1.481,60
2	134	1.361,54
3S	121	1.229,37
3	118	1.196,61
4	112	1.138,28
5	107	1.085,43
6	100	1.013,30

Tabella retribuzioni giornaliera

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Giornaliera	22	71,68	67,35	61,89	55,88	54,39	51,74	49,34	46,06
13ma	8,33%	5,97	5,61	5,16	4,65	4,53	4,31	4,11	3,84
14ma	8,33%	5,93	5,57	5,12	4,62	4,49	4,27	4,07	3,80
ferie	8,33%	5,97	5,61	5,16	4,65	4,53	4,31	4,11	3,84
permessi e ex festività	9,52%	6,82	6,41	5,89	5,32	5,18	4,93	4,70	4,38
Totale istituti		24,70	23,20	21,32	19,25	18,73	17,82	16,99	15,86
% pagamento istituti	40%	9,88	9,28	8,53	7,70	7,49	7,13	6,79	6,34
Totale retributivo minimo		81,56	76,63	70,42	63,58	61,88	58,87	56,13	52,40

TFR	8,64%	6,19	5,82	5,35	4,83	4,70	4,47	4,26	3,98
% pagamento T.F.R.	40%	2,48	2,33	2,14	1,93	1,88	1,79	1,71	1,59

Tabella retribuzione oraria

	fattore	Quadro	1	2	3S	3	4	5	6
Retribuzione Oraria	168	9,39	8,82	8,10	7,32	7,12	6,78	6,46	6,03
13ma	8,33%	0,78	0,73	0,68	0,61	0,59	0,56	0,54	0,50
14ma	8,33%	0,78	0,73	0,67	0,60	0,59	0,56	0,53	0,50
ferie	8,33%	0,78	0,73	0,68	0,61	0,59	0,56	0,54	0,50
permessi e ex festività	9,52%	0,89	0,84	0,77	0,70	0,68	0,65	0,62	0,57
Totale istituti		3,23	3,04	2,79	2,52	2,45	2,33	2,22	2,08
% pagamento istituti	40%	1,29	1,22	1,12	1,01	0,98	0,93	0,89	0,83
Totale retributivo minimo		10,68	10,03	9,22	8,33	8,10	7,71	7,35	6,86

TFR	8,64%	0,81	0,76	0,70	0,63	0,62	0,59	0,56	0,52
% pagamento T.F.R.	40%	0,32	0,30	0,28	0,25	0,25	0,23	0,22	0,21